

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2000

Renato Collino e Luisella Chiappero contro Telecom Italia SpA

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Pinerolo – Italia

Direttiva 77/187/CEE - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa - Trasferimento di un'impresa, esercitata da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato, ad una società di diritto privato a capitale pubblico - Nozione di lavoratore - Presa in considerazione dell'anzianità complessiva dei lavoratori da parte del cessionario

Causa C-343/98

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06659

Nel procedimento C-343/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Pinerolo nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Renato Collino,

Luisella Chiappero

e

Telecom Italia SpA,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Collino e la signora Chiappero, dagli avv.ti C. Dal Piaz e S. Viale, del foro di Torino;
- per la Telecom Italia SpA, dagli avv.ti R. Pessi e M. Rigi Luperti, del foro di Roma;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso il Bundeskanzleramt, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, valtioneasiamies, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora R. Magrill, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor C. Lewis, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Collino e della signora Chiappero, rappresentati dagli avv.ti C. Dal Piaz e S. Viale, della Telecom Italia SpA, rappresentata dall'avv. M. Rigi Luperti, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, valtioneasiamies, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis e dal signor E. Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 25 novembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 3 settembre 1998, pervenuta in cancelleria il 21 settembre seguente, il Pretore di Pinerolo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il signor Collino e la signora Chiappero alla Telecom Italia SpA (in prosieguo: la «Telecom Italia»).

Norme comunitarie

3 Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

4 L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Norme nazionali

5 L'attuazione della direttiva è garantita, in Italia, dall'art. 2112 del codice civile che dispone in particolare che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

6 L'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativo alla razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e alla revisione della normativa in materia di pubblico impiego (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 3 febbraio 1993, Supplemento ordinario; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 29/93»), come modificato, prevede che, in caso di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici o dai loro stabilimenti o strutture ad altri soggetti di diritto, pubblici o privati, l'art. 2112 del codice civile si applichi al personale che passa alle dipendenze di questi ultimi, fatte salve le disposizioni speciali.

7 L'art. 1, n. 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, relativa alla riforma del settore delle telecomunicazioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1992; in prosieguo: la «legge n. 58/92»), ha autorizzato il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni a concedere, in via esclusiva, i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, fino ad allora gestiti dall'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (in prosieguo: l'«ASST»), ad una società costituita a tale scopo dalla holding di Stato «Istituto per la ricostruzione industriale» (in prosieguo: l'«IRI»). La legge n. 58/92 ha altresì previsto che la nuova società subentri in tutti i diritti e gli obblighi connessi all'esercizio dei servizi interessati nonché l'abolizione dell'ASST.

8 La legge n. 58/92 ha peraltro istituito un regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trasferimento di imprese contenuta nell'art. 2112 del codice civile. In primo luogo, il personale dell'ASST aveva la possibilità di rimanere nel pubblico impiego, oppure divenire dipendente della nuova società concessionaria (art. 4, n. 3). In secondo luogo, la legge n. 58/92 rimetteva alla contrattazione collettiva in sede sindacale il compito di assicurare al personale della nuova società «un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto» (art. 4, n. 5). Infine, il personale che non aveva optato per il suo mantenimento nel pubblico impiego aveva diritto alla liquidazione del trattamento di buonuscita alla data di cessazione del suo rapporto con l'amministrazione (art. 5, n. 5).

9 Con decreto 29 dicembre 1992 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1992), il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni concedeva servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dall'ASST alla società Iritel SpA (in prosieguo: l'«Iritel»). Il 18 aprile 1994 la società italiana per le telecomunicazioni SpA (in prosieguo: la «SIP»), altra società controllata dall'IRI, ha incorporato l'Iritel prima di assumere la denominazione Telecom Italia SpA.

La causa principale

10 Fino al 31 ottobre 1993 il signor Collino e la signora Chiappero erano dipendenti dell'ASST, ente di Stato allora incaricato della gestione di taluni servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nel territorio italiano. Il 1° novembre 1993 essi venivano trasferiti alla società Iritel, costituita dall'IRI per subentrare all'ASST ai sensi della legge n. 58/92. Gli stessi venivano assunti il 16 maggio 1994 dalla SIP, divenuta poi Telecom Italia, quando questa ha incorporato l'Iritel.

11 Il signor Collino e la signora Chiappero, che sono attualmente in quiescenza, hanno proposto il 16 ottobre 1997 dinanzi al Pretore di Pinerolo un ricorso avverso la Telecom Italia al fine di contestare le modalità del loro trasferimento dall'ASST all'Iritel.

12 I ricorrenti si sono avvalsi, in primo luogo, della nullità parziale dell'accordo sindacale 8 aprile 1993, stipulato in particolare fra le società Iritel e SIP, da un lato, e le organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'altro, al fine di attuare l'art. 4, n. 5, della legge n. 58/92. Tale accordo prevedeva infatti che il calcolo degli aumenti retributivi per l'anzianità maturata successivamente al 1° novembre 1993 doveva effettuarsi, per gli ex dipendenti dell'ASST trasferiti all'Iritel, secondo i criteri stabiliti dall'art. 24, terzo comma, del Contratto collettivo nazionale lavoratori per i dipendenti neo assunti. Orbene, i ricorrenti ritengono che avrebbero dovuto fruire delle norme per il calcolo dell'anzianità previste dall'art. 24, primo e secondo comma, del suddetto contratto collettivo in favore dei dipendenti già assunti dalla SIP al momento della stipulazione del detto contratto collettivo, avvenuta il 30 giugno 1992. Tale soluzione, che terrebbe conto dell'unicità del rapporto di lavoro sin dalla loro assunzione presso l'ASST, sarebbe dettata dall'art. 2112 del codice civile che, nel caso di trasferimento di azienda, prevede la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente.

13 Il signor Collino e la signora Chiappero hanno contestato, in secondo luogo, il fatto che il trattamento di buonuscita, cui ogni dipendente di diritto pubblico ha diritto all'atto della cessazione del suo rapporto di lavoro con l'amministrazione, sia stata loro liquidata quando hanno lasciato l'ASST senza che, per fatto loro non imputabile, abbiano potuto riversare tale indennità alla SIP. Infatti, in quest'ultimo caso, il loro trattamento di fine rapporto, che spetta ad ogni dipendente di diritto privato in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di cui essi hanno fruito al momento della loro collocazione in quiescenza, sarebbe stato calcolato sulla base dell'intero periodo lavorativo. Orbene, l'importo di tale trattamento unico sarebbe stato superiore a quello dei due trattamenti da essi percepiti.

14 La Telecom Italia ha fatto valere che ambedue le domande erano infondate dato che nessun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile era avvenuto tra l'ASST e l'Iritel. Infatti, da un lato, un ente pubblico come l'ASST non costituirebbe un'azienda ai sensi di tale disposizione e, dall'altro, l'esercizio dell'attività in questione sarebbe subordinato al rilascio di una concessione amministrativa.

15 Nella sua ordinanza di rinvio il Pretore considera anzitutto che un trasferimento di azienda è obiettivamente avvenuto nel caso di specie in quanto tutti i beni e i diritti facenti capo all'ASST sono stati trasferiti all'Iritel e la maggioranza dei dipendenti dell'ASST è stata assunta da quest'ultima società per svolgere, negli stessi locali, le medesime mansioni prestate in passato.

16 Il Pretore rileva tuttavia che, anche se la direttiva considerata è stata recepita nel diritto italiano con l'art. 2112 del codice civile, l'art. 34 del decreto legislativo n. 29/93 prevede l'applicazione di tale disposizione in caso di trasferimento di azienda tra un ente di diritto pubblico e un ente di diritto privato solo fatte salve norme speciali. Orbene, la legge n. 58/92 ha per l'appunto istituito un regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trasferimento di azienda. Quindi, secondo il diritto italiano, i ricorrenti non possono avvalersi dell'art. 2112 del codice civile a sostegno del loro ricorso.

17 Il Pretore nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità con la direttiva del regime di deroga istituito con la legge n. 58/92. Egli si chiede, in primo luogo, se la direttiva s'applichi ad un trasferimento avvenuto tra un ente pubblico ed una società di diritto privato controllata da un altro ente pubblico in base a decisioni di amministrazioni pubbliche e mediante una concessione amministrativa. Egli si interroga, in secondo luogo, sulla portata del trasferimento dei diritti e degli obblighi dal cedente al cessionario imposto dalla direttiva, ammesso che questa sia applicabile.

18 Ritenendo che, in tali circostanze, la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva, il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se rientri nel campo di operatività dell'art. 1 della direttiva CEE 77/187 il caso di un trasferimento oneroso, autorizzato con legge dello Stato e disposto con decreto di un Ministro, di un'impresa esercitata da un ente pubblico diretta emanazione dello Stato ad una Società privata, costituita da altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni, quando l'attività oggetto del trasferimento sia affidata alla Società privata in regime di concessione amministrativa.

Nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1)

2) a) Se l'art. 3.1 della direttiva 77/187 imponga di ritenere obbligatoria la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario con il conseguente mantenimento dell'anzianità di servizio del lavoratore sin dal giorno dell'assunzione presso il cedente e il diritto alla liquidazione di un unico trattamento di fine rapporto che consideri in modo unitario il periodo lavorativo prestato presso il cedente e presso il cessionario.

b) Se, comunque, il predetto art. 3.1 debba essere interpretato nel senso che tra i "diritti" del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrino anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quali l'anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico».

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

19 La Telecom Italia sostiene che le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo sono irricevibili in quanto quest'ultimo non potrebbe, comunque, applicare le disposizioni della direttiva alla causa principale, la quale vede opporsi esclusivamente privati.

20 E' vero che, per giurisprudenza costante, una direttiva di per sé non può creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20, e 7 marzo 1996, causa C-192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I-1281, punto 15).

21 Tuttavia, occorre ricordare che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale che deve interpretare il proprio diritto nazionale deve farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE) (v., in particolare, sentenze Faccini Dori, precisata, punto 26, e 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 22).

22 Peraltro, gli amministratori, quando sono in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è infatti opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 49, e 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., Racc. pag. I-3313, punto 17).

23 La Corte ha così affermato che fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (precitata sentenza Foster e a., punto 20).

24 E' compito del giudice nazionale accertare, in base alle precedenti considerazioni, se la direttiva potesse essere fatta valere nei confronti dell'Iritel, alla quale la Telecom Italia è subentrata.

25 Fatte salve tutte le precedenti osservazioni, occorre risolvere le questioni sollevate.

Sulla prima questione

26 Con la prima questione il giudice a quo mira ad accertare se l'art. 1, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni.

27 La Telecom Italia sostiene che la direttiva non si può applicare in siffatto caso in quanto il trasferimento non risulterebbe da una cessione contrattuale o da una fusione ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva stessa. Inoltre, la direttiva implicherebbe che il trasferimento riguardi un ente economico. Orbene l'ASST, quando gestiva servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, garantiva, in favore della collettività, un servizio di pubblico interesse e non perseguiva alcun obiettivo di natura economica.

28 Il signor Collino e la signora Chiappero, i governi austriaco, finlandese e del Regno Unito nonché la Commissione sostengono invece, riferendosi alla giurisprudenza della Corte, che la direttiva si applica in quanto il trasferimento di cui trattasi ha riguardato un ente incaricato di svolgere un'attività economica. Né l'integrazione iniziale di questo ente nello Stato, né il fatto che tale trasferimento risulti da una legge e da un decreto, né il fatto che l'attività svolta sia soggetta ad un regime di concessione amministrativa possono, a loro avviso, inficiare tale tesi.

29 La Commissione rileva tuttavia che i dipendenti dell'ASST erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico fino al loro trasferimento all'Iritel. Orbene, la Corte ha affermato che il beneficio della direttiva può essere invocato soltanto da persone che sono, in un modo o nell'altro, tutelate in quanto lavoratori dalle norme dello Stato membro di cui trattasi (sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar, Racc. pag. 2639, punto 27). La Commissione, sostenuta in udienza dal governo finlandese, afferma tuttavia che la direttiva si applicherebbe se risultasse che le funzioni svolte dai dipendenti dell'ASST erano, in sostanza, analoghe a quelle esercitate dai dipendenti di una società di diritto privato soggetta al diritto nazionale del lavoro. Tale interpretazione sarebbe corroborata, a suo avviso, dal fatto che l'art. 3 della direttiva si riferisce non soltanto ai contratti di lavoro, ma anche, più in generale, ai rapporti di lavoro.

30 Da un lato, conformemente ad una giurisprudenza costante, la direttiva si applica a qualsiasi trasferimento di un ente che esercita un'attività economica, indipendentemente dal fatto che esso persegua o meno un fine di lucro (v., in particolare, sentenza 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punti 44-46).

31 Per contro, non costituisce un trasferimento di impresa, ai sensi della direttiva, la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni. Infatti, in tal caso, il trasferimento ha ad oggetto attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri (sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94, Henke, Racc. pag. I-4989, punti 14 e 17).

32 Così, il fatto che il servizio trasferito sia stato concesso da un ente di diritto pubblico, quale un comune, non può escludere l'applicazione della direttiva in quanto l'attività considerata non rientra nell'esercizio dei pubblici poteri (sentenza 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punto 24).

33 Orbene, la Corte ha affermato - è vero nell'ambito del diritto della concorrenza, ma tale criterio è applicabile nella fattispecie - che la gestione di impianti pubblici di telecomunicazioni e la loro messa a disposizione degli utenti, contro il pagamento di canoni, costituiscono un'attività d'impresa (sentenze 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 873, punto 18, e, implicitamente, 17 novembre 1992, cause riunite C-271/90, C-281/90 e C-289/90, Spagna e a./Commissione, Racc. pag. I-5833). Inoltre, il fatto che l'esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni sia affidato ad un ente che fa parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre quest'ultimo alla qualifica di impresa pubblica (sentenze 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster, Racc. pag. I-5335, punto 15, e Taillandier, causa C-92/91, Racc. pag. I-5383, punto 14).

34 D'altro lato, il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude l'applicazione della direttiva (sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punti 15-17). La Corte ha così affermato che la direttiva si applica ad una situazione in cui un'autorità pubblica decida di cessare di accordare sovvenzioni ad una persona giuridica che si occupa di fornire un'assistenza a taluni tossicomani e provoca così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest'ultima, per trasferirle ad un'altra persona giuridica che persegue un fine analogo (precitata sentenza Redmond Stichting, punto 21).

35 In tali circostanze, un trasferimento come quello avvenuto nella causa principale rientra nella sfera d'applicazione ratione materiae della direttiva.

36 Va tuttavia ricordato che il beneficio della direttiva può essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro (precitate sentenze *Danmols Inventar*, punti 27 e 28, *Redmond Stichting*, punto 18, e *Hidalgo e a.*, punto 24).

37 Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva mira soltanto ad un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all'ipotesi del trasferimento dell'impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza *Danmols Inventar*, punto 26).

38 Da tale giurisprudenza risulta che, contrariamente a quanto sostengono il governo finlandese e la Commissione, la direttiva non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone.

39 La precitata giurisprudenza *Danmols Inventar* è stata del resto sancita con la direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), che dev'essere recepita nel diritto degli Stati membri entro il 17 luglio 2001. L'art. 2, n. 1, lett. d), della direttiva così modificata definisce infatti «lavoratore» ogni persona che nello Stato membro considerato è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro.

40 Nella specie, gli elementi del fascicolo consentono di ritenere che, al momento del trasferimento di cui trattasi nella causa principale, i dipendenti dell'ASST erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro. Tocca tuttavia al giudice nazionale accertarsene.

41 Pertanto, si deve risolvere la prima questione come segue: l'art. 1, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale in materia di diritto del lavoro.

Sulla seconda questione

42 Con le due parti della sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio mira ad appurare se l'art. 3, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria che sono collegati presso il cessionario all'anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario deve prendere in considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente.

43 La Telecom Italia considera innanzi tutto che la prima parte della seconda questione, che verte sul calcolo del trattamento di fine rapporto, sia irricevibile in quanto non risponde ad una necessità oggettiva per la soluzione della causa principale (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1998, causa C-319/94, *Dethier Équipement*, Racc. pag. I-1061). Infatti, il diritto italiano avrebbe espressamente previsto la facoltà per i dipendenti dell'ASST passati all'Iritel di ottenere, mediante il trasferimento a quest'ultima della loro buonuscita, un unico trattamento di fine rapporto calcolato in base a tutti i loro anni di servizio presso entrambi i datori di lavoro.

44 A questo proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 1° dicembre 1998, causa C-200/97, *Ecotrade*, Racc. pag. I-7907, punto 25, e sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, *Piaggio*, Racc. pag. I-3735, punto 24). Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, *Bagnasco e a.*, Racc. pag. I-135, punto 20).

45 Nella specie, il giudice a quo nell'ordinanza di rinvio ha affermato che, in forza della legge n. 58/92, il personale dell'ASST che non aveva optato per il suo mantenimento nella pubblica amministrazione aveva diritto alla liquidazione del trattamento di buonuscita alla data di cessazione del suo rapporto con l'amministrazione. Ha del pari osservato che il signor Collino e la signora Chiappero hanno contestato il versamento della buonuscita in quanto, al momento del loro pensionamento, essa li avrebbe privati, per motivi indipendenti dalla loro volontà, di un trattamento di fine rapporto calcolato in base a tutti i loro anni di servizio presso il cedente e presso il cessionario.

46 Ne consegue che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal giudice a quo nella prima parte della sua seconda questione non è manifestamente priva di collegamento con l'oggetto della causa principale e che tale questione è quindi ricevibile.

47 Nel merito, la Telecom Italia propone di risolvere negativamente le due parti della questione sollevata. Sostiene infatti che il lavoratore trasferito, anche se conserva i diritti scaturenti dal suo rapporto di lavoro con il suo ex datore di lavoro, non può fruire dei vantaggi vigenti presso il suo nuovo datore di lavoro in base agli anni di servizio precedenti al suo trasferimento.

48 Il signor Collino e la signora Chiappero, i governi austriaco, finlandese e del Regno Unito, nonché la Commissione, controdeducono che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, il cessionario è vincolato da tutti gli obblighi contrattati dal cedente nei confronti dei suoi lavoratori, ivi compresi gli obblighi sorti prima del trasferimento. Ne consegue che per il calcolo dei diritti del lavoratore collegati all'anzianità il cessionario deve prendere in considerazione anche gli anni di servizio da questo effettuati prima del suo trasferimento.

49 In forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. La direttiva mira quindi a garantire la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente (v. sentenze 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg e Busschers, Racc. pag. 2559, punto 12, e 25 luglio 1991, causa C-362/89, D'Urso e a., Racc. pag. I-4105, punto 9).

50 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, l'anzianità acquisita dai lavoratori trasferiti presso il loro originario datore di lavoro non costituisce, di per sé, un diritto che questi potrebbero far valere presso il loro nuovo datore di lavoro. Per contro, l'anzianità serve a determinare taluni diritti dei lavoratori di natura pecuniaria e sono questi diritti che dovranno, se del caso, essere salvaguardati dal cessionario allo stesso modo del cedente.

51 Ne consegue che, per il calcolo di diritti di natura pecuniaria, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni di servizio effettuati dal personale trasferito nella misura in cui questo obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell'ambito di detto rapporto.

52 Tuttavia, ove il diritto nazionale consenta, al di fuori dell'ipotesi di un trasferimento di impresa, di modificare il rapporto di lavoro in senso sfavorevole ai lavoratori, in particolare per quanto riguarda la loro tutela contro il licenziamento e le loro condizioni di retribuzione, una modifica del genere non è esclusa per il semplice fatto che l'impresa sia stata nel frattempo trasferita e che, di conseguenza, l'accordo sia stato concluso con il nuovo imprenditore. Infatti, dato che il cessionario, a norma dell'art. 3, n. 1, della direttiva, è surrogato al cedente nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, questo può essere modificato nei confronti del cessionario negli stessi limiti in cui la modifica sarebbe stata possibile nei confronti del cedente; ben inteso, in nessun caso il trasferimento dell'impresa può costituire di per sé il motivo di tale modifica (v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, cosiddetta «Daddy's Dance Hall», Racc. pag. 739, punto 17, e 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 28).

53 Si deve pertanto risolvere la seconda questione come segue: l'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario all'anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell'ambito di detto rapporto. La direttiva non osta tuttavia a che il cessionario modifichi i termini di detto rapporto di lavoro ove il diritto nazionale consenta siffatta modifica al di fuori dell'ipotesi di un trasferimento d'impresa.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

54 Le spese sostenute dai governi austriaco, finlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Pretore di Pinerolo con ordinanza 3 settembre 1998, dichiara:

1) L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale nell'ambito del diritto del lavoro.

2) L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario all'anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell'ambito di detto rapporto. La direttiva 77/187 non osta tuttavia a che il cessionario modifichi i termini di detto rapporto di lavoro ove il diritto nazionale consenta siffatta modifica al di fuori dell'ipotesi di un trasferimento d'impresa.